

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

16 FEB 2023

N. RC/

4677

ORDINANZA del SINDACO

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive

- 9 FEB 2023

N.QH/

11984

n. 1.21 del 16 FEB. 2023

Oggetto: Nuova disciplina oraria delle attività di commercio su area pubblica – Mercati rionali e posteggi isolati fuori mercato – Itineranti. Revoca delle Ordinanze Sindacali n.233/2021 e n.128/2022.

Il Direttore di Direzione Mercati e
Commercio su Spazio Pubblico
ad interim
Luca Di Maio

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore alle Politiche della
Sicurezza, Attività Produttive e alle
Pari Opportunità
Monica Lucarelli

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Il Sindaco

Premesso che:

con Ordinanza Sindacale n.233 del 9 dicembre 2021 è stata adottata la "Nuova disciplina oraria delle attività di commercio su area pubblica - Mercati rionali e posteggi isolati fuori mercato – Itineranti";

la predetta Ordinanza disciplina, tra l'altro, all'articolo 3, rubricato "Attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi a rotazione", al punto 2, le modalità di presentazione dei cc.dd. "cambi turno", in applicazione della possibilità prevista dall'art.38 della Deliberazione di A.C.n.108/2020 e ss.mm.ii;

in base al suddetto articolo, tale disciplina ha trovato applicazione fino a dicembre 2022, in quanto con Ordinanza Sindacale n.128 del 18 luglio 2022, si è proceduto a modificare l'articolo 3, punto 2, capoverso 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 233/2021, sostituendo, in quest'ultimo, le parole "giugno 2022" con le parole "dicembre 2022", nonché a stabilire che tale modifica fosse efficace "fino all'intervenuta approvazione della modifica della Deliberazione di A.C. n. 108/2020 citata in premessa, di cui all'iter prot. n. RC/14605/2022 (proposta di deliberazione n. 46/2022) ed, in ogni caso, fino al 31/12/2022".

Rilevato che:

la proposta di deliberazione n.46/2022 sopra citata interviene, tra l'altro, in merito ai cc.dd. "cambi turno" prevedendo la modifica dell'attuale disciplina prevista

per essi dall'art. 38 della Deliberazione di .A.C. n.108/2020, fissando per questi ultimi, a differenza della previsione ad oggi vigente, un numero massimo di presentazione;

la suddetta proposta di deliberazione n.46/2022, non ha ancora, ad oggi, concluso il proprio *iter* deliberativo presso l'Assemblea Capitolina;

che, nel frattempo, è stata presentata con prot. QH/2022/84673 del 23.12.2022, un'ulteriore proposta di Deliberazione avente ad oggetto "modifiche alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 concernente il "Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 funzionali all'intervenuto adeguamento normativo regionale e locale (Testo Unico del Commercio - L. R. 22/2019 ed Ordinanza del Sindaco n. 128 del 18 luglio 2021) e conseguente riassetto organizzativo-amministrativo, con ripubblicazione integrale del testo"

a seguito dell'attuale mancata approvazione delle proposte sopra menzionate, a partire dall'1 gennaio 2023 non risulta definito alcun numero di cambi turno assentibili, avendo l'Ordinanza Sindacale n. 233/2021 revocato la precedente Ordinanza Sindacale n.158/2021 ed essendo scaduto il termine previsto dall'Ordinanza Sindacale n.128 del 18 luglio 2022.

Considerato che:

nelle more del completamento dell'*iter* predetto, occorre definire, dunque, un numero massimo di cambi di turno al fine di garantire il controllo da parte dell'Amministrazione circa la collocazione e identificazione del soggetto operante nei posteggi cd. a rotazione presenti nel territorio capitolino, nonché quella flessibilità, propria dei cambi turno, volta a consentire all'operatore, di poter svolgere la propria attività nel tempo e luogo migliore in relazione alla propria tipologia di vendita;

è doveroso, in considerazione del possibile protrarsi delle tempistiche necessarie per l'approvazione della rivisitazione normativa in questione, evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'applicazione nelle modalità di presentazione dei cc.dd. cambi turno già previste con Ordinanza del Sindaco n. 233/2021 e n. 128/2022.

Ritenuto, dunque, che:

occorre modificare l'articolo 3, punto 2, capoverso 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 233/2021 come successivamente modificato dall'Ordinanza del Sindaco n. 128/2022 nel termine ivi previsto sostituendo le parole "dicembre 2022" con le parole "Giugno 2023";

in attesa della definizione degli *iter* deliberativi sopra citati, è opportuno procedere alla rinnovazione delle disposizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali n. 233/2021 e n. 128/2022, in

considerazione dello spirare del termine *ivi* previsto di “dicembre 2022”, sostituendo queste ultime con atto identico al precedente, salvo l’indicazione del termine di “*giugno 2023*” anziché quello di “dicembre 2022”;

Visti:

- il Regio Decreto n. 773/1931;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Nuovo Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale, approvato con Del. A.C. n. 30/2017, come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018 e Del. A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.;
- l’Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021;
- l’Ordinanza del Sindaco n.128 del 18/07/2022

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di modificare l’articolo 3, punto 2, capoverso 2 dell’Ordinanza Sindacale n. 233/2021 come successivamente modificato dall’Ordinanza del Sindaco n. 128/2022 nel termine *ivi* previsto sostituendo le parole “*dicembre 2022*” con le parole “*Giugno 2023*”;
- di procedere alla rinnovazione delle disposizioni contenute nelle Ordinanze Sindacali n. 233/2021 e n. 128/2022, riportanti, per quanto attiene l’art. 3, punto 2, capoverso 2, quale termine di presentazione delle domande di cambio turno, quello di “*giugno 2023*”, anziché di “dicembre 2022” come da modifica sopra esplicitata ed ordinata;
- di stabilire che tale modifica è efficace fino all’approvazione della modifica della Deliberazione di A.C. n. 108/2022 citata in premessa ed in ogni caso, fino al 30.06.2023;
- di revocare l’Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021 e l’Ordinanza del Sindaco n.128 del 18/07/2022;
- di stabilire una nuova disciplina oraria delle attività commerciali su area pubblica, come di seguito riportata:

Art .1

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI

1. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione.

Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da concordare con il Presidente dell'A.G.S., al Municipio al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Gli stessi dovranno farsi carico di eventuali maggiori costi di gestione, affinché non gravino sul bilancio delle AGS.

Su specifica richiesta dei Presidenti delle AGS potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea, sino al limite massimo delle ore 2,00, da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento stesso al Municipio, al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e, per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

2. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura della struttura da comunicare al Municipio, al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Tale obbligo sussiste anche nei casi di apertura facoltativa sopra riportati per consentire agli Uffici competenti di organizzare i servizi connessi all'apertura medesima.

Gli operatori attivi potranno richiedere eventuali proroghe di orario in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento al Municipio, al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e purché gli stessi provvedano ad assicurare a proprie spese le operazioni di pulizia, a sostenere ogni altro costo derivante dall'apertura e che si occupino delle operazioni di apertura e chiusura del mercato, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

3. Mercati gestione di terzi (c.d. project financing).

I Mercati gestione di terzi (c.d. project financing) osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato
- facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da concordare con il Concessionario realizzatore dell'opera e da comunicare al Municipio, al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive con dieci giorni di anticipo rispetto all'apertura prevista, al fine di consentire al Concessionario stesso la necessaria organizzazione. Gli stessi, in accordo con il Concessionario, dovranno farsi carico di eventuali maggiori costi di gestione.

Su determinazione di almeno un quarto degli operatori attivi potranno essere richieste proroghe di orario in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento stesso, corredata del nulla-osta del Concessionario realizzatore dell'opera, al Municipio, al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi e per la vivibilità del territorio.

4. Rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

5. Mercati su sede impropria.

I Mercati su sede impropria osservano il seguente orario di apertura e chiusura:

giorni feriali (dal lunedì al giovedì) dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

venerdì, sabato e domenica dalle ore 07,00 alle ore 15,00.

Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e a condizione che gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia ed alla raccolta differenziata da conferire ad AMA o ad altri soggetti autorizzati (qualora tale servizio sia offerto), nonché al sostentamento di ogni altro costo derivante dall'apertura straordinaria, l'orario potrà essere il seguente:

- apertura giorni feriali, sabato e prefestivi, dalle ore 07,00 fino al limite massimo delle ore 20,00.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura del medesimo, che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio territorialmente competente, sentito il parere del competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale per consentire la predisposizione dei servizi connessi allo svolgimento dello stesso da parte dei relativi Uffici.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati su sede impropria seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita e da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

6. Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori.

Quanto previsto dalla presente ordinanza non si applica al Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 2/2012.

7. Mercati saltuari.

Nei mercati saltuari l'orario di esercizio è stabilito dal Municipio competente, in virtù del Regolamento del Decentramento Amministrativo e della Deliberazione di Assemblea Capitolina 30/2017 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 29/2018 e dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 108/2020. È facoltà dei Municipi stabilire in quali giornate festive i mercati si possano svolgere e stabilire le modalità per la richiesta che in ogni caso deve essere presentata da almeno dal 51% degli operatori titolari della concessione. Deve essere sempre garantito il rilevamento delle presenze da parte della Polizia Locale di Roma Capitale e la pulizia dell'area ove si svolge il mercato da parte di AMA o di altro soggetto autorizzato, ovvero

ancora, di altro personale incaricato qualora tale servizio sia offerto mediante apposita convenzione da presentare insieme all'istanza.

Art .2

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico di apertura e chiusura da comunicare al Municipio e al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale di Roma Capitale da riportare sul titolo autorizzativo:

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che esercitano, a carattere esclusivo, attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7,00 fino alle ore 2,00 del giorno seguente.

Gli operatori stagionali autorizzati del settore alimentare hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 fino alle ore 22.00.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operano nei posteggi isolati fuori mercato hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 fino alle ore 22.00.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operino nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 3

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI A ROTAZIONE

1) Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico di apertura e chiusura da comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive da riportare sul titolo autorizzativo:

- dalle 07,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festività infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Il posteggio può essere occupato esclusivamente dall'operatore assegnatario del turno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 della D.A.C. n.108/2020.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita, da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

2) Le istanze di cambi turni possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- per i mesi fino a giugno 2023 sono consentiti, nell'ambito dello stesso gruppo rotativo n. 12 cambi turno al mese (non vincolati a settimana) che debbono comunque essere assentiti dall'Amministrazione Capitolina, da presentare con la modalità telematica già in vigore;

- tali limitazioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 38 comma 7 della D.A.C. n.108/2020.

Art. 4

ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante possono svolgersi nelle aree ove non vietato dalla D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. osservando il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico per un massimo di tredici ore:

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
- facoltà di esercizio domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Qualora l'operatore autorizzato in forma itinerante svolga attività di spuntista, questi è tenuto al rispetto dell'orario del mercato saltuario in cui opera.

Art. 5

DISPOSIZIONI COMUNI

L'orario di apertura e chiusura prescelto, ai sensi degli articoli che precedono, unitamente all'indicazione specifica delle attività che osservano detto orario, dovranno essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o con altri idonei mezzi di informazione.

Restano fermi i divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 giugno 2019.

Salva diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nel titolo abilitativo dell'operatore, entro un'ora e trenta dalla chiusura delle operazioni commerciali gli operatori devono liberare l'area

occupata dalle strutture utilizzate per la vendita di merci, mezzi e cose, nonché pulire l'area in concessione, raccogliere i rifiuti prodotti durante la vendita e depositarli o conferirli ad AMA o altro soggetto autorizzato in modo differenziato qualora tale servizio sia offerto.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica non rientrante tra quelle espressamente previste dalla presente ordinanza, si applica la disciplina oraria prevista per le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato di cui al precedente art. 2.

Le attività di vendita all'interno delle fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi osservano l'orario stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

Art. 7

LIMITAZIONI E SANZIONI

Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste, in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, da parte dell'Amministrazione con distinti provvedimenti ed in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge o di regolamento, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 € ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

Restano ferme le sanzioni previste Deliberazione di Assemblea Capitolina 1 giugno 2017, n. 30 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 28 marzo 2018, n. 29 e dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 10 settembre 2020, n. 108 per le violazioni di obblighi disciplinari dalle predette Deliberazioni e richiamati dalla presente Ordinanza.

DISPONE

- di dare atto che, ai sensi dell'art 28, comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 6 giugno 2019, è vietata, nelle aree di cui all'allegato "A" al medesimo Regolamento, dalle ore 22,00 alle ore 07,00, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici. Il presente divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- di dare atto che in capo agli operatori del commercio su area pubblica permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia di sicurezza, igiene e sanità, inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività;
- l'entrata in vigore della presente ordinanza a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché sugli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri

